



**Comune di Castelfidardo**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI**

**VIDEOSORVEGLIANZA**

**(approvato con atto di C. C. n. 55 del 08/10/2020)**

## INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Soggetti

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

Art. 6 - Contitolarità del trattamento per dati targhe e transiti

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 9 - Diritti dell'interessato

Art. 10 - Accesso ai filmati

Art. 11 - Sicurezza dei dati

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 14 - Disciplinare programma

## **Art. 1**

### **Finalità e definizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio ovvero in modalità associata, dal Comune di Castelfidardo.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.
3. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Castelfidardo nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al D.lgs. 101/2018, al novellato D.lgs. 196/2003, e al D.lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **Art. 2**

### **Principi generali**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017,

convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 meglio definita come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza".

2. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Castelfidardo e dai comuni convenzionati per il servizio di polizia locale, attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, della protezione civile, della sicurezza stradale, ambientale e all'ausilio anche di ulteriori attività di polizia amministrativa.

3. I principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati sono:

**Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e la Polizia Locale sono investiti.

**Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

**Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

**Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art. 3**

#### **Soggetti**

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Castelfidardo TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il Comune medesimo.
2. I RESPONSABILI DESIGNATI al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
  - il Comandante del Corpo di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa della Polizia Locale;
  - gli altri funzionari responsabili dei servizi competenti per le telecamere non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale.
3. Tali soggetti vengono puntualmente individuati con atto del Comune di Castelfidardo, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
4. Possono essere individuati dal Comune di Castelfidardo ulteriori RESPONSABILI DESIGNATI in ragione di necessità o esigenze specifiche.
5. I RESPONSABILI DESIGNATI individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli AUTORIZZATI al trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema di videosorveglianza nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
6. L'AMMINISTRATORE o gli AMMINISTRATORI DI SISTEMA sono designati dal TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

7. Nell'atto di designazione dei soggetti di cui al comma precedente, il Comune di Castelfidardo, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

8. Con l'atto di nomina, ai singoli AUTORIZZATI, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

## **Art. 4**

### **Informativa**

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune di Castelfidardo e presso gli uffici individuati è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **Art. 5**

### **Finalità dei sistemi e architettura degli impianti**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere

specificamente disciplinato con appositi atti. Per quanto riguarda le telecamere O.C.R. (Optical Character Recognition) il presente regolamento aderisce allo spirito di una progettualità ampia con possibilità di interconnessione dei transiti rilevati sul territorio comunale verso il sistema S.C.N.T.T. del Ministero dell'Interno (Sistema Centralizzato Nazionale Transiti e Targhe).

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini della:

- tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
- tutela del patrimonio comunale;
- tutela della protezione civile e della salute pubblica;
- tutela della sicurezza stradale;
- tutela ambientale e polizia amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, ovvero tramite un sistema di analisi dei flussi video prodotti dalle telecamere ed allocato nella centrale operativa del Comando di Polizia Locale, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a "*black list*" o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il Comune di Castelfidardo promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative con connessione al sistema centrale della Polizia Locale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, e le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé

gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale. La medesima determinazione può essere assunta dal titolare del trattamento per agevolare lo svolgimento di funzioni istituzionali non gestibili in proprio, 24 ore al giorno, come per esempio il controllo delle scale mobili o altri automatismi generati dai sistemi di telecontrollo urbano.

6. Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO può dotarsi di *"body cam"*, *"dash cam"*, droni, telecamere riposizionabili, anche del tipo *"foto-trappola"*, altri dispositivi mobili, anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale.

7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

## **Art. 6**

### **Contitolarità del trattamento per dati targhe e transiti**

1. I sistemi di videosorveglianza comunale specificamente dedicati al controllo dei transiti, possono essere connessi alla centrale operativa della Polizia Locale dei comuni capofila individuati nell'ambito di progetti sovracomunali o interprovinciali, per finalità di potenziamento dell'attività di tutela della sicurezza urbana e delle altre finalità di cui all'art. 5, attraverso l'impiego condiviso delle informazioni derivanti dai sistemi di videocontrollo "O.C.R." da mettere a disposizione di alcuni operatori specializzati di polizia locale ed eventualmente delle altre forze di polizia. Il comune capofila assicurerà



la sicurezza e la trasparenza nella gestione del trattamento dei dati personali condivisi attraverso la centrale operativa impegnandosi in particolare a:

- impartire le disposizioni organizzative ed operative ed eseguendo gli opportuni controlli;
- nominare i RESPONSABILI ESTERNI, i RESPONSABILI DESIGNATI e gli AUTORIZZATI al trattamento e gli AMMINISTRATORI DI SISTEMA, fornendo loro l'adeguata formazione in materia;
- adottare misure tecniche ed organizzative adeguate;
- curare l'informativa agli interessati e favorire i rapporti interforze.

2. Il disciplinare - programma di cui all'art. 14 del presente regolamento, disciplinerà in modo uniforme le responsabilità e gli obblighi di tutti i titolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del regolamento UE 2016/679.

## **Art. 7**

### **Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali, oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche, sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati, per le telecamere collegate alla centrale operativa del Comando della Polizia Locale, per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che può essere prorogati fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati;
- e) conservati, per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo Intercomunale), per un

periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

## **Art. 8**

### **Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

## **Art. 9**

### **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal D.lgs 51/2018:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI e del RESPONSABILE DESIGNATO al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) di ottenere:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate al TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI o al RESPONSABILE DESIGNATO.

## **Art. 10**

### **Accesso ai filmati**

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al RESPONSABILE DESIGNATO competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è in essere l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater C.P.P., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.
7. Il cittadino, vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al RESPONSABILE DESIGNATO che i filmati

siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il RESPONSABILE DESIGNATO deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

## **Art. 11**

### **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la sala di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal RESPONSABILE DESIGNATO.

2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.

3. Il RESPONSABILE DESIGNATO impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Il RESPONSABILE DESIGNATO individua e nomina gli AUTORIZZATI in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

7. Con l'atto di nomina, ai singoli AUTORIZZATI sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
9. Gli AUTORIZZATI sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
10. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

## **Art. 12**

### **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 del D.lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **Art. 13**

### **Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e agli artt. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il RESPONSABILE DESIGNATO del            procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della L. n. 241/90, è il    RESPONSABILE        DESIGNATO        al trattamento dei dati personali, così come individuato dal    precedente art. 3.

## **Art. 14**

### **Disciplinare programma**

1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta, su proposta del Comandante della Polizia Locale, il "Disciplinare – Programma" per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. "Il Disciplinare – Programma" può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.